



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-186.0.0.-85

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualita' di Direttore della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA A BEINTOO S.P.A. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N.76 DEL 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120 DEL 2020 E S.M.I., CHE HA DEROGATO L'ART.36 COMMA 2 D.LGS. N.50 DEL 2016, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213.

Adottata il 22/06/2023
Esecutiva dal 28/06/2023

22/06/2023

DOTT.SSA G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE di AREA
SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-186.0.0.-85

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA A BEINTOO S.P.A. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N.76 DEL 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120 DEL 2020 E S.M.I., CHE HA DEROGATO L'ART.36 COMMA 2 D.LGS. N.50 DEL 2016, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, in base al quale le amministrazioni statali centrali periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le “Linee Guida” ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, in particolare, il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”, integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2025 in cui risulta essere inserito il CUI di riferimento del presente affidamento;

Premesso che risulta essere interesse della Civica Amministrazione sviluppare linee di promozione degli eventi turistici e culturali che la Città indice per garantire la più ampia conoscibilità, e in funzione di assicurare la più ampia disseminazione possibile in Italia e all’estero;

Considerato che tale attività richiederà l’impiego della migliore tecnologia attualmente disponibile e forme di diffusione avanzate che consentano il raggiungimento degli obiettivi di divulgazione del singolo evento, partecipazione turistica e promozione dei risultati;

Considerata altresì la necessità di provvedere all’analisi ed alla raccolta di dati ed alla formulazione di report che permettano di valutare gli effetti delle attività promozionali svolte e gli impatti sull’economia locale;

Verificato che:

- non sono presenti convenzioni Consip per la specifica tipologia di servizio in oggetto;
- tuttavia, il servizio necessario alla Civica Amministrazione rientra tra quelli contemplati nella documentazione vigente presente sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a relativa al Capitolato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

d'oneri "Informazione, comunicazione e marketing", pubblicato sul sito ME.P.A. (acquistinretepa.it) cui si rinvia, che, a seguito delle modifiche normative introdotte, è stato aggiornato;

- il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è necessario ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, e, di conseguenza, vi è l'obbligo di fare ricorso preventivamente agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici;
- secondo quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 1 del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella L. n. 108 del 29 luglio 2021, per gli affidamenti di servizi di valore inferiore a Euro 139.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

Considerato che:

- l'azienda Beintoo S.p.a. è una società leader operante nel mercato del data driven marketing e del digital advertising;
- la suddetta azienda è oggi riconosciuta tra le più innovative nell'utilizzo dell'approccio data-driven nel fornire supporto a Enti e pubbliche Amministrazioni per l'offerta di campagne di mobile advertising a supporto di strategie di marketing;
- tale Azienda raggruppa un network di professionisti che hanno maturato significative competenze ed esperienze professionali nei settori di riferimento, con lo scopo di sviluppare proposte e linee di intervento ad alto valore professionale;

Rilevato, inoltre, che il servizio di che trattasi non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per motivi di efficienza dell'attività amministrativa e data la natura del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

servizio richiesto, connotata da caratteri di unitarietà e da coerenza d'insieme, che qualificano la realizzazione dell'evento;

Considerato altresì che, a seguito di trattativa diretta, condotta sulla Piattaforma Mepa di Consip all'interno della categoria "Informazione, comunicazione e marketing" - numero 79342000-3 "Servizi di Marketing" per un importo a base di offerta di Euro 136.000,00 (centotrentasei/00) oltre IVA al 22%, importo ritenuto equo e congruo, Beintoo S.p.a ha fatto pervenire una offerta relativa al predetto servizio, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento N. Prot. 273631 del 16/06/2023;

Ritenuto, pertanto, opportuno assegnare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a Beintoo S.p.a avente sede legale in Largo Francesco Richini 2 – 20122 Milano – P.I. 07295690965, il servizio di promozione, studio e monitoraggio degli eventi promossi dal Comune di Genova CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213 in quanto Beintoo S.p.a. si configura quale soggetto dotato delle competenze necessarie alla realizzazione del servizio in oggetto, per un importo pari a Euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) oltre IVA al 22%.

Considerato che l'importo del servizio verrà corrisposto a prestazione avvenuta ed a fronte di ciascun contratto applicativo stipulato secondo le modalità indicate nell'art. 6 delle Condizioni particolari del servizio allegate quale parte integrante al seguente procedimento;

Ritenuto, inoltre, che tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall'affidatario per l'esecuzione del servizio richiesto, nonché di tutti gli oneri indicati nel documento "Condizioni particolari del Servizio" a carico dell'Impresa affidataria;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è individuato nella persona della Dott.ssa S. Manca, Funzionario della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la stessa è conservata agli atti della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;

Valutato, altresì, di disporre la revoca del presente affidamento nel caso in cui la verifica in capo al soggetto affidatario del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dia esito negativo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico aggiudicatario non è tenuto ad indicare oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, in quanto si tratta di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art.1 comma 4 del d.l. n.76 del 2020 convertito in legge n.120 del 2020, non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- l'aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D. Lgs.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii., dovrà prestare una garanzia definitiva a tutela dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di servizio;

- l'operatore economico individuato ha reso dichiarazione, contestualmente alla presentazione dell'offerta relativa all'affidamento di cui in oggetto, mediante compilazione dell'apposito documento fornito dalla Civica Amministrazione attraverso il portale MePA, che verrà conservato agli atti dell'Ufficio, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova sul triennio precedente, comportando in caso contrario la sussistenza di ipotesi di incompatibilità e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (clausola di pantouflage);
- l'operatore economico ha inoltre compilato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) fornito dalla Civica Amministrazione per il tramite del portale Mepa, che verrà conservato agli atti dell'Ufficio;
- il subappalto è disciplinato dall'art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dall'art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021. L'avvalimento, di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso;
- la Stazione appaltante si riserva la possibilità di modificare il contratto, senza necessità di una nuova procedura, nel limite del 10% del valore iniziale dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 2 e dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del medesimo articolo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto, inoltre, che:

- l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si procede ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera a) del d.l. n.76 del 2020 convertito in L.120/2020 il quale prevede che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, a norma dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche di cui all'Art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- il termine dilatorio (Stand Still), stabilito dall'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., non trova applicazione al fine della stipulazione del contratto relativo al presente affidamento, trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del decreto legislativo medesimo;
- ai sensi art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'accordo quadro verrà stipulato a seguito della Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) con l'operatore economico per tale tipologia di affidamento. Il contratto verrà altresì registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto infine che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Stefania Manca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, come da allegato;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati personali.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1. di procedere all'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020 e s.m.i., che ha derogato l'art.36 comma 2 d.lgs. n.50 del 2016, mediante stipula di accordo quadro per il triennio 2023-2025, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del 2016 tramite Piattaforma MePA del servizio di promozione, studio e monitoraggio degli eventi promossi dal Comune di Genova CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213 alla società Beintoo Spa con sede legale in Milano (Mi), Largo Francesco Richini 2 – P.I. 07295690965 (C. Benf. 61203) come meglio specificato nell'offerta economica (Prot. 273631 del 16/06/2023), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 136.000,00 (centotrentaseimila/00) oltre IVA al 22%;
2. di approvare l'offerta economica Prot. 273631/2023 del 16/06/2023 di Beintoo S.p.a. allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di approvare, con il presente provvedimento, le condizioni particolari del servizio e lo schema di Accordo Quadro allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4. di impegnare, in ambito istituzionale, come da atto datoriale prot. n. 257438 del 09/06/2023, la somma complessiva di Euro 165.920,00 di cui € 136.000,00 per imponibile ed € 29.920,00 per IVA al 22%, al capitolo 1439 *SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA” - CdC. 1380.629 – P.d.C. 1.3.2.2.999. “organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”, Missione 7 - Programma 1 (C.benf 61203) nel seguente modo:
 - Annualità 2023 per Euro 43.016,00 (**IMP. 2023/11362**);
 - Annualità 2024 per Euro 61.452,00 (**IMP. 2024/741**);
 - Annualità 2025 per Euro 61.452,00 (**IMP. 2025/263**);
5. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 – c. 1 del D.Lgs. n.267/2000;
6. di demandare alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione la diretta liquidazione della spesa di cui al punto 1) mediante emissione di “Atto di liquidazione” nei limiti dell’impegno di spesa di cui al punto 4) e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
7. di provvedere all’introito delle somme sopra indicate mediante emissione di richiesta di reverse;
8. dare atto che il servizio di che trattasi non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per motivi di efficienza dell’attività amministrativa e data la natura del servizio richiesto, connotata da caratteri di unitarietà e da coerenza d’insieme, che qualificano la realizzazione dell’evento;
9. di dare atto che il subappalto è disciplinato dall’art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dall’art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021. L’avvalimento, di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso;
10. di non richiedere, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D. L. n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 2016. L’aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii., dovrà prestare una garanzia definitiva a tutela dell’assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di servizio;
11. di dare atto che si procede ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera a) del d.l. n.76 del 2020 convertito in L.120/2020 il quale prevede che è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a norma dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche di cui all’Art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
12. di dare atto che il termine dilatorio (Stand Still), stabilito dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., non trova applicazione al fine della stipulazione del contratto relativo al presente affidamento, trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del decreto legislativo medesimo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

13. di dare atto che, ai sensi art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato a seguito della Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) con l'operatore economico per tale tipologia di affidamento. Il contratto verrà altresì registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
14. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona della Dott.ssa Stefania Manca, Funzionario della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. di dare atto che l'operatore economico individuato ha reso dichiarazione, contestualmente alla presentazione dell'offerta relativa all'affidamento di cui in oggetto, mediante compilazione dell'apposito documento fornito dalla Civica Amministrazione attraverso il portale MePA, che verrà conservato agli atti dell'Ufficio, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova sul triennio precedente, comportando in caso contrario la sussistenza di ipotesi di incompatibilità e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (clausola di pantouflage);
16. di dare atto che l'operatore economico ha inoltre compilato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) fornito dalla Civica Amministrazione per il tramite del portale Mepa, che verrà conservato agli atti dell'Ufficio;
17. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
18. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
19. di dare atto che è stato accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
20. dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Stefania Manca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
21. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
22. dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, come da allegato.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-186.0.0.-85
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA A BEINTOO S.P.A. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N.76 DEL 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120 DEL 2020 E S.M.I., CHE HA DEROGATO L'ART.36 COMMA 2 D.LGS. N.50 DEL 2016, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

ACCORDO QUADRO

Tra il Comune di Genova e Beintoo S.p.A. per l'attuazione del servizio di promozione, studio e monitoraggio degli eventi promossi dal Comune di Genova nell'ambito dell'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020 e s.m.i., che ha derogato l'art.36 comma 2 d.lgs. n.50 del 2016, mediante stipula di accordo quadro per il triennio 2023-2025, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del d.lgs. n.50 del 2016 tramite piattaforma MePA CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213

L'anno duemilaventitre il giorno ____ (____) del mese di _____ in Genova,

tra

Il **Comune di Genova**, con sede in Genova Via Garibaldi 9, partita I.V.A. 00856930102, in questo atto rappresentato dalla Dott.ssa Geronima Pesce, in qualità di Direttore di Area Sviluppo Economico e Promozione;

e

la Società **Beintoo S.p.A.** P.IVA/CF 07295690965 con sede legale in Milano Largo Richini 2 CAP 20122 - Milano, rappresentata dal _____ nella qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione n. 2023-186.0.0.-__ del _____, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di promozione, studio e monitoraggio degli eventi promossi dal Comune di Genova a seguito di procedura di affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020 e s.m.i., che ha derogato l'art.36 comma 2 d.lgs. n.50 del 2016, mediante stipula di Accordo Quadro per il triennio 2023-2025, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del d.lgs. n.50 del 2016 tramite piattaforma MEPA - CIG 98772547D9 - CUI 00856930102202300213 con l'importo a base di offerta pari a Euro 136.000,00 IVA al 22% esclusa, secondo quanto stabilito dal documento "Condizioni particolari del servizio", le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto, a seguito della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico allegata al provvedimento stesso.



COMUNE DI GENOVA

- negli atti della procedura, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente previsto che l'Accordo Quadro venga stipulato ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. n.50 del 2016 con un solo operatore economico;
- tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
- in base alle esigenze espresse dalla Civica Amministrazione sull'oggetto dell'affidamento, per le caratteristiche del servizio e per l'esigenza di raggiungere gli obiettivi di promozione degli eventi turistici e culturali della Città, avendo il maggior impatto possibile, nonché per le modalità realizzative dell'operatore economico si procede tramite affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020 e s.m.i., che ha derogato l'art.36 comma 2 d.lgs. n.50 del 2016, mediante stipula di accordo quadro per il triennio 2023-2025, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del 2016 tramite Piattaforma MePA - CIG 98772547D9 - CUI 00856930102202300213;
- espletate le attività relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Condizioni particolari del servizio, con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2023-186.0.0.-__ del __/__/2023, l'Amministrazione ha aggiudicato il servizio di cui trattasi meglio indicato in epigrafe;
- è in corso di validità il DURC per la stipula del presente Accordo Quadro.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra meglio identificate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto dell'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'accordo quadro è l'affidamento, da parte del Comune di Genova come sopra rappresentato, alla società Beintoo S.p.A. del servizio di promozione, studio e monitoraggio degli eventi promossi dal Comune di Genova, come meglio definito nel documento "Condizioni particolari del servizio".

L'affidatario accetta senza riserva alcuna il servizio e s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente A.Q., alle Condizioni particolari del servizio, nonché a quelle contenute nella propria Offerta ai sensi di quanto previsto dal punto b dell'art.2 delle Condizioni particolari del servizio stesse.

Articolo 2 - Condizioni particolari del servizio

Il Servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente A.Q., e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle Condizioni particolari del servizio approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2023-186.0.0. ____ in data _____, che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; il Direttore della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione sottoscrive digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Importo dell'accordo quadro



COMUNE DI GENOVA

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente A.Q. per il triennio 2023-2025, ammonta ad Euro _____ (_____/___), I.V.A. al 22% esclusa per un numero di richieste attivabili da parte della Civica Amministrazione pari a 27 nell'arco temporale menzionato.

Qualora sia interesse della Pubblica Amministrazione realizzare una campagna di promozione che raggiunga un numero superiore di destinatari, si potrà procedere rimodulando il corrispettivo previsto dal contratto attuativo specifico, il cui ammontare massimo non dovrà in alcun modo superare l'importo complessivo dell'Accordo Quadro secondo quanto previsto nelle disposizioni del documento denominato "Condizioni particolari del servizio".

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 0,00 (zero) e non vi è necessità di procedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50 del 2016 in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

L'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 2 lett.c) delle Condizioni particolari del servizio, potrà subire variazioni ai sensi dell'art.106 comma 2 del d.lgs. n.50 del 2016, dell'art.106 comma 1 lett.b) e c), nonché dell'art.106 comma 12 del medesimo decreto legislativo in base al quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo iniziale del contratto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze - può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) del d.lgs. n.50 del 2016, si può procedere con la revisione dei prezzi, in base a quanto stabilito dall'art.29 del d.l. n.4 del 2022, convertito in legge n.25 del 2022.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro avrà durata nel triennio 2023-2025 dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro fino al giorno 31/12/2025 per il periodo in cui il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto.

Articolo 5 - Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici

La società Beintoo S.p.A. si impegna a fornire le prestazioni previste dal presente accordo previa sottoscrizione di contratti di appalto specifici, stipulati mediante scritture private da registrarsi in caso d'uso.

A tal fine il Comune darà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende acquisire, nonché degli eventi da promuovere, dettagliando nel singolo contratto applicativo almeno: la tipologia e quantità delle impressions di cui si richiede l'erogazione, corrispondenti secondo le esigenze di visibilità e di diffusione di ciascun evento.

Le attività oggetto di ogni prestazione dovranno essere avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 delle Condizioni particolari del servizio.

Articolo 6 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Il pagamento del servizio rispettivamente a fronte di ciascun contratto applicativo stipulato oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 11 della Condizioni particolari del servizio e secondo quanto stabilito nelle previsioni ivi definite, nonché nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi, art.3 della Legge 136 del 2010, di cui all'art.17 delle medesime Condizioni particolari del servizio.



COMUNE DI GENOVA

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario è/sono: _____ nata/o a _____) il _____, C.F. _____.

La società Beintoo S.p.A. si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136 del 2010.

Articolo 7 - Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta esecuzione del presente A.Q. dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ai sensi dell'art 7 delle Condizioni particolari del servizio che qui si richiama integralmente, la società ha presentato _____ per l'importo di Euro _____ (_____), ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 1 e 93, comma 7 del Codice.

Detta garanzia resterà vincolata per tutta la durata dell'A.Q. e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 8 – Trattamento dei dati elaborati

L'aggiudicatario garantisce che le informazioni verranno trasmesse al Comune di Genova unicamente in forma anonimizzata ed aggregata, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché a norma del d.lgs. n.196 del 2003.

Il soggetto affidatario impegna a trattare le informazioni ottenute secondo gli attuali migliori standard di sicurezza, in modo da mantenere i dati in forma irreversibilmente anonimizzata ed aggregata.

Tuttavia, qualora si verificasse nell'esecuzione dell'attività affidata che i dati non presentino i caratteri sopra menzionati di anonimizzazione ed aggregazione, l'affidatario si impegna a nominare il Responsabile del trattamento dei dati, provvedendo a comunicare al Comune di Genova il nominativo dello stesso.

Articolo 9 – Responsabile esterno del trattamento

Dato il ruolo assunto dall'operatore economico per il trattamento dei dati oggetto dell'attività svolta nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, la Civica Amministrazione con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro attribuisce la Responsabilità all'operatore economico la qualità di responsabile esterno del trattamento dati.

Il nominativo del Responsabile esterno del trattamento, comunicato dall'operatore economico alla Stazione appaltante in sede di presentazione dell'offerta è _____.

Articolo 10 – Patto di riservatezza delle informazioni, tutela dei dati personali e rispetto della normativa in tema di prevenzione della corruzione

Le notizie e i dati relativi al Comune di Genova comunque venuti a conoscenza da parte dell'affidatario, o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione del contratto, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali.



COMUNE DI GENOVA

Le Parti, inoltre, prendono atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potranno venire a conoscenza di informazioni riservate, know-how, dati tecnici e altri dati in forma verbale, scritta o informatica, comunque non di pubblico dominio né già noti senza vincolo di riservatezza, legati alle reciproche professionalità, d'ora in poi chiamate "Informazioni Riservate".

Si intendono per "Informazioni Riservate" tutte quelle informazioni che siano:

- connesse all'attività pubblicistica dell'Ente, stante il segreto professionale a carico del singolo soggetto incaricato dall'affidatario o dall'affidatario stesso;
- oggetto di proprietà intellettuale o protette da diritto d'autore;
- comunicate sotto il vincolo di riservatezza.

Con riferimento alle informazioni riservate, di cui al comma che precede, le Parti si impegnano a:

- adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per assicurarne la riservatezza con la stessa diligenza esercitata nella tutela delle proprie informazioni;
- astenersi, senza espresso consenso della Parte interessata, dal loro utilizzo per finalità estranee al presente contratto;
- restituire alla Parte interessata, al termine del rapporto, tutti i documenti riservati di cui sia in possesso.

L'obbligo della riservatezza rimarrà valido per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla risoluzione o alla cessazione degli effetti del Contratto, fermo restando il rispetto anche per il periodo successivo della normativa vigente in materia di tutela di dati personali.

In caso di gravi violazioni al presente obbligo di riservatezza, le Parti hanno diritto di dichiarare risolto il contratto fermo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di rispettiva competenza, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni vigenti di cui, in particolare, al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo a quelli sensibili.

Nell'esecuzione del Contratto, le Parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto.

La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 10 delle Condizioni particolari del servizio.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;



COMUNE DI GENOVA

- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) la mancata sottoscrizione del documento "Clausole contrattuali semplificate" di cui all'art.19 delle Condizioni particolari del servizio.

Costituisce, inoltre, ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016, qualora risulti dall'effettuazione dei controlli prescritti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la sussistenza di un motivo di esclusione ostativo a disporre l'affidamento nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, senza possibilità per il contraente di poter domandare alcuna forma di riparazione dell'eventuale danno vantato, in quanto conseguente all'assenza di requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Articolo 12 - Verifiche e controlli-Verifica di conformità

Il Comune svolge le verifiche ed i controlli con i tempi e le modalità di cui all'articolo 5 delle Condizioni particolari del servizio.

Si applica quanto previsto dall'art. 11 del Condizioni particolari del servizio che qui si richiama integralmente.

Articolo 13 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato, ai sensi dell'art 6 delle Condizioni particolari del servizio, dall'art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dall'art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021. L'avvalimento, di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, secondo quanto stabilito dall'art.13 delle Condizioni particolari del servizio.

Articolo 15 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 16 – Clausole contrattuali semplificate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro è prevista, per la natura della prestazione svolta e ai fini della tutela della riservatezza, l'assunzione dell'obbligo di osservare quanto stabilito nel documento "Clausole contrattuali semplificate", soggetto ad imposta di bollo.

La mancanza di sottoscrizione di tale documento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.10 delle presenti Condizioni particolari del servizio.

Articolo 17 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale



COMUNE DI GENOVA

Ai sensi dell'art. 2 e dell'art.9 del documento Condizioni particolari del servizio, tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte di bollo, ecc.), sono a carico dell'operatore economico.

Articolo 18 - Clausola anti-pantouflage

L'aggiudicatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 12 delle Condizioni particolari di servizio e del presente articolo anche per i singoli contratti derivati applicativi, il cui schema è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale N.2023-186.0.0.-__ del __/__/____.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Genova il Direttore

Della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione Dott.ssa G.Pesce

(firma apposta digitalmente)

Per la società Beintoo S.p.A. _____

(firma apposta digitalmente)



COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA

Procedura di affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020 e s.m.i., che ha derogato l'art.36 comma 2 d.lgs. n.50 del 2016, mediante stipula di accordo quadro per il triennio 2023-2025, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del d.lgs. n.50 del 2016 tramite Piattaforma MePA

CIG 98772547D9

CUI 00856930102202300213

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' interesse del Comune di Genova sviluppare linee di promozione degli eventi turistici e culturali che la Città indice per garantire la più ampia conoscibilità, e in funzione di assicurare la più ampia disseminazione possibile in Italia e all'estero.

Tale attività richiederà l'impiego della migliore tecnologia attualmente disponibile e forme di diffusione avanzate che consentano il raggiungimento degli obiettivi di divulgazione del singolo evento, partecipazione turistica e promozione dei risultati, anche attraverso la raccolta di dati e formulazione di report che permettano di valutare gli effetti delle attività promozionali svolte e gli impatti sull'economia locale.

Oggetto del presente affidamento si articola nel seguente modo:

- elaborazione grafica, visiva e testuale, dei messaggi destinati alla campagna di web marketing e display mobile advertising (formati video e rich media);
- pianificazione, erogazione, monitoraggio e ottimizzazione dei diversi flight di campagna (ciascuno dedicato a uno specifico evento); la fase di pianificazione implicherà, in accordo con il committente, la gestione del budget dedicato, l'individuazione del target di pubblico e del timing, la scelta della geolocalizzazione



COMUNE DI GENOVA

della campagna.

- Predisposizione per la Civica Amministrazione di reportistica contenente i dati più significativi relativi all'efficacia della campagna promossa, con le modalità e le tempistiche concordate con il committente;

La campagna di web marketing e display mobile advertising dovranno essere impostate con obiettivo "drive to event", mediante l'utilizzo della tecnologia SDK, installata in alcune applicazioni sui device mobili che consentono di rilevare la posizione dell'utente e, da questa, profilare il comportamento e il processo di *customer journey*.

Gli eventi da promuovere verranno concordati con il committente.

L'arco temporale di attuazione delle attività oggetto dell'affidamento riguarda il triennio 2023-2025, durante il quale gli eventi selezionati verranno promossi attraverso l'erogazione di un numero minimo di 400.000 impressions per ciascun evento. Il committente si riserva di suddividere il budget oggetto del presente accordo e l'erogazione delle impressions corrispondenti secondo le esigenze di visibilità e di diffusione di ciascun evento.

Ogni richiesta di attivazione dell'attività di promozione implicherà la rilevazione dei dati e la predisposizione del report di verifica dei risultati dell'attività svolta da parte dell'operatore economico affidatario, misurabili attraverso i principali KPI: numero di impression erogate, numero di click sull'ADV numero di atterraggi sul sito, video views (dove previste), CPC, CTR e ogni altro KPI ritenuto indicativo dei risultati raggiunti.

La quantificazione descritta costituisce la parte unitaria dell'affidamento che nel suo complesso determina l'importo totale dell'affidamento, procedendo alla determinazione del quale mediante la moltiplicazione delle singole misure di richieste che la Civica Amministrazione può effettuare nell'ambito dell'Accordo quadro.

Il presente affidamento, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del d.l. n.76 del 2020, convertito in legge e s.m.i., che ha derogato l'art.36, comma 2 del d. lgs. n. 50 del 2016, sarà effettuato mediante stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d.lgs. n.50 del 2016 e successiva stipula dei singoli contratti applicativi, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con l'operatore economico Beintoo S.p.A., Partita Iva: 07295690965.

CIG 98772547D9

CUI 00856930102202300213

CPV 79342000-3 - Servizi di Marketing.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI OFFERTA, MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

a. DURATA

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto **dalla data di sottoscrizione**



COMUNE DI GENOVA

dell'Accordo Quadro fino al giorno 31/12/2025 a seguito della stipulazione dei singoli contratti applicativi.

b. IMPORTO A BASE DI OFFERTA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo massimo previsto per l'Accordo quadro quale importo a base di offerta al ribasso per la realizzazione del servizio indicato è pari a Euro 136.000,00 (IVA al 22% esclusa) per un numero minimo di richieste attivabili da parte della Civica Amministrazione pari a 27.

L'offerta dovrà riportare:

1. l'indicazione dell'ammontare complessivo degli eventi da promuovere e delle attività ad essi connesse, da presentare mediante uno schema previsionale;
2. La metodologia che si intende utilizzare per raggiungere i risultati desiderati;
3. L'indicazione della reportistica rilasciata all'Ente (documenti dimostrativi delle attività svolte, unitamente a prospetti di risultato).

L'importo del presente affidamento verrà corrisposto a seguito della sottoscrizione dei contratti attuativi pari all'importo unitario definito in sede di offerta risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo per il numero delle richieste che il Comune di Genova potrà effettuare per l'attività definita all'art. 1 delle presenti Condizioni particolari del servizio.

Qualora sia interesse della Pubblica Amministrazione realizzare una campagna di promozione che raggiunga un numero superiore di destinatari, si potrà procedere rimodulando il corrispettivo previsto dal contratto attuativo specifico, il cui ammontare massimo non dovrà in alcun modo superare l'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall'affidatario per l'esecuzione dei servizi richiesti, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Con riferimento al contratto in oggetto non esistono rischi da interferenze dipendenti da circostanze in cui possa verificarsi un contatto rischioso tra dipendenti del committente e dipendenti dell'appaltatore o tra dipendenti di imprese diverse, in quanto si tratta di un servizio di natura intellettuale. In conseguenza di ciò, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 0,00 (zero) e non vi è necessità di procedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50 del 2016 in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

c. MODIFICHE E VARIANTI

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016, la stazione appaltante si riserva la possibilità di modificare il contratto, senza necessità di una nuova procedura, nel limite del 10% del valore iniziale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50 del 2016, possono essere



COMUNE DI GENOVA

disposte modifiche e varianti ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo citato.

Ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) del d.lgs. n.50 del 2016, si può procedere con la revisione dei prezzi, in base a quanto stabilito dall'art.29 del d.l. n.4 del 2022, convertito in legge n.25 del 2022.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo iniziale del contratto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze - può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE

L'operatore economico a cui è rivolta la trattativa diretta dovrà soddisfare i seguenti requisiti da possedere al momento di presentazione dell'offerta:

- a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- c) abilitazione al MePA per la categoria merceologica "Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi".

La documentazione per la presentazione dell'offerta deve essere prodotta secondo le modalità ed i termini indicati nella trattativa diretta pubblicata su MePA.

Documentazione amministrativa

La Civica Amministrazione fornisce all'operatore economico i seguenti documenti:

- DGUE (Allegato 1);
- Dichiarazione di Pantouflage (Allegato 2);
- Condizioni Particolari del Servizio e l'allegata Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), firmate digitalmente, per accettazione delle clausole in esso contenute.
- Clausole contrattuali semplificate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) firmate digitalmente, per accettazione delle clausole in esso contenute. (Allegato 3)
- L'operatore economico dovrà restituire i documenti, compilati e firmati digitalmente, provvedendo a caricarli sulla piattaforma MePA.

Offerta economica (generata automaticamente dal sistema) firmata digitalmente dal legale



COMUNE DI GENOVA

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente la società a pena esclusione. Terminato il limite di presentazione dell'offerta e valutata la proposta del fornitore, il committente provvederà a stipulare la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previa Determinazione Dirigenziale di affidamento. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui il Comune di Genova non dovesse, per qualsivoglia motivo, procedere all'affidamento. Nel caso in cui l'evento non potrà realizzarsi nella data stabilita, sarà richiesto all'operatore economico il mantenimento dell'offerta fino a nuova data.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- indicare un recapito telefonico/e-mail/PEC, che consenta l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione della presente fornitura;
- garantire il corretto svolgimento dell'attività e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione dell'attività in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari e idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- ottemperare agli obblighi di tutela della privacy, come da informativa allegata alla presente;
- comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione dell'attività;
- garantire che il servizio sia conforme alle richieste presentate dal Comune di Genova – Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;
- osservare le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro dei propri dipendenti;
- rispettare la normativa vigente per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dall'Amministrazione. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'affidatario dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'operatore economico, durante lo svolgimento delle attività previste oggetto dell'affidamento, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza



COMUNE DI GENOVA

che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'attività stessa.

Prima della stipulazione del contratto nelle forme di cui all'art. 32 c. 14 del d. lgs. n.50 del 2016, la Civica Amministrazione procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo citato e di quelli speciali, nonché l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività, ove previste.

Il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti determina la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle presenti "Condizioni particolari relative al servizio".

ART. 6 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dall'art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021. L'avvalimento, di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso.

ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

La Civica Amministrazione, ai sensi dell'art.1 comma 4 del d.l. n.76 del 2020 convertito in legge n.120 del 2020, non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del d.lgs. n.50 del 2016.

L'aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., dovrà prestare una garanzia definitiva a tutela dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di servizio.

ART. 8 – TERMINE DILATORIO (STAND STILL) ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA

Il termine dilatorio (stand still), stabilito dall'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione al fine della stipulazione dell'Accordo Quadro relativo al presente affidamento, trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in merito all'esecuzione del contratto, ex l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n.76 del 2020, convertito con modificazioni in L.120/2020, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 9 – STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro viene stipulato a seguito della Trattativa diretta sul Mercato elettronico



COMUNE DI GENOVA

della Pubblica amministrazione (MePa) con l'operatore economico ed è soggetto al pagamento della marca da bollo di € 16,00 a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453- 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- e) la mancata sottoscrizione del documento "Clausole contrattuali semplificate" di cui all'art.19 delle presenti Condizioni particolari del servizio.

Costituisce, inoltre, ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016, qualora risulti dall'effettuazione dei controlli prescritti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la sussistenza di un motivo di esclusione ostativo a disporre l'affidamento nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, senza possibilità per il contraente di poter domandare alcuna forma di riparazione dell'eventuale danno vantato, in quanto conseguente all'assenza di requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b)



COMUNE DI GENOVA

e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.lgs. n. 50/2016;

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta aggiudicataria salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

ART. 11 – FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché regolarità del DURC, secondo le seguenti modalità:

- importo del presente affidamento verrà corrisposto a seguito della sottoscrizione dei contratti attuativi pari all'importo unitario definito in sede di offerta risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo per il numero delle richieste che il Comune di Genova potrà effettuare per l'attività definita all'art. 1 delle presenti Condizioni particolari del servizio. Qualora sia interesse della Pubblica Amministrazione realizzare una campagna di promozione che raggiunga un numero superiore di destinatari, si potrà procedere rimodulando il corrispettivo previsto dal contratto attuativo specifico, il cui ammontare massimo non dovrà in alcun modo superare l'importo complessivo dell'Accordo Quadro.
- In base a quanto sopra ciascuna fattura presentata, relativa allo specifico Contratto attuativo, deve essere corredata della documentazione reportistica che attesti il raggiungimento dei risultati previsti;
- La fattura potrà essere liquidata dal Comune di Genova previa valutazione positiva da parte del RUP.

Si specifica, inoltre, che l'aggiudicatario dovrà emettere fatture (CODICE IPA: H0GXPO), le quali devono essere intestate a "Comune di Genova – Direzione di Area Sviluppo Economico, Promozione – Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (P. I. 00856930102)", per la liquidazione delle spese, con le seguenti informazioni:

- Descrizione del servizio; CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;



COMUNE DI GENOVA

- Estremi identificativi dell'aggiudicatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di affidamento;
- Applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment);

La mancata annotazione di quanto sopra determinerà l'irregolarità della fattura, che verrà scartata dal sistema.

La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica positiva dei seguenti elementi:

- Attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla società assegnataria insieme alla fattura. L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmesso dalla Direzione di Area Sviluppo Economico, Promozione.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà altresì una specifica verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione, adottato con D.M.E.F. n. 40/2008, come modificati dalla L. 205/2017 art. 1, commi 986 e seguenti, presso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

ART. 12 – PANTOUFLAGE E DGUE

L'operatore economico deve rendere dichiarazione, contestualmente alla presentazione dell'offerta relativa all'affidamento di cui in oggetto, mediante compilazione dell'apposito documento fornito dalla Civica Amministrazione attraverso il portale MePA, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Genova sul triennio precedente, comportando in caso contrario la sussistenza di ipotesi di incompatibilità e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L'operatore economico è tenuto alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 1), che verrà fornito dalla Civica Amministrazione tramite caricamento sulla Piattaforma di MePA e che sarà da restituire contestualmente alla presentazione dell'offerta e dovrà essere debitamente sottoscritto.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario, salvo ogni diritto al risarcimento di ogni eventuale maggiore o ulteriore danno.



COMUNE DI GENOVA

Art.14 – TRATTAMENTO DEI DATI ELABORATI

L'aggiudicatario deve garantire che le informazioni verranno trasmesse al Comune di Genova unicamente in forma anonimizzata ed aggregata, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché a norma del d.lgs. n.196 del 2003.

Il soggetto affidatario si deve impegnare a trattare le informazioni ottenute secondo gli attuali migliori standard di sicurezza, in modo da mantenere i dati in forma irreversibilmente anonimizzata ed aggregata.

Tuttavia, qualora si verificasse nell'esecuzione dell'attività affidata che i dati non presentino i caratteri sopra menzionati di anonimizzazione ed aggregazione, l'affidatario si impegna a nominare il Responsabile del trattamento dei dati, provvedendo a comunicare al Comune di Genova il nominativo dello stesso.

ART.15 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Dato il ruolo assunto dall'operatore economico per il trattamento dei dati oggetto dell'attività svolta nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, la Civica Amministrazione con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro attribuisce la Responsabilità all'operatore economico la qualità di responsabile esterno del trattamento dati, il cui nominativo dovrà essere contestualmente individuato e comunicato alla Stazione appaltante in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le Parti, derivanti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

È fatto obbligo all'operatore economico di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati nella fase antecedente alla stipula.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati a operare su di essi.

18 – PATTO DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI, TUTELA DEI DATI PERSONALI



COMUNE DI GENOVA

E RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le notizie e i dati relativi al Comune di Genova comunque venuti a conoscenza da parte dell'affidatario, o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione del contratto, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali.

Le Parti, inoltre, prendono atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potranno venire a conoscenza di informazioni riservate, know-how, dati tecnici e altri dati in forma verbale, scritta o informatica, comunque non di pubblico dominio né già noti senza vincolo di riservatezza, legati alle reciproche professionalità, d'ora in poi chiamate "Informazioni Riservate".

Si intendono per "Informazioni Riservate" tutte quelle informazioni che siano:

- connesse all'attività pubblicistica dell'Ente, stante il segreto professionale a carico del singolo soggetto incaricato dall'affidatario o dall'affidatario stesso;
- oggetto di proprietà intellettuale o protette da diritto d'autore;
- comunicate sotto il vincolo di riservatezza.

Con riferimento alle informazioni riservate, di cui al comma che precede, le Parti si impegnano a:

- adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per assicurarne la riservatezza con la stessa diligenza esercitata nella tutela delle proprie informazioni;
- astenersi, senza espresso consenso della Parte interessata, dal loro utilizzo per finalità estranee al presente contratto;
- restituire alla Parte interessata, al termine del rapporto, tutti i documenti riservati di cui sia in possesso.

L'obbligo della riservatezza rimarrà valido per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla risoluzione o alla cessazione degli effetti del Contratto, fermo restando il rispetto anche per il periodo successivo della normativa vigente in materia di tutela di dati personali.

In caso di gravi violazioni al presente obbligo di riservatezza, le Parti hanno diritto di dichiarare risolto il contratto fermo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di rispettiva competenza, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni vigenti di cui, in particolare, al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo a quelli sensibili.

Nell'esecuzione del Contratto, le Parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ART.19 - CLAUSOLE CONTRATTUALI SEMPLIFICATE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 (GDPR)

Per la natura della prestazione svolta e ai fini della tutela della riservatezza, si prevede che al fine dell'esecuzione del presente affidamento l'operatore economico procede, contestualmente alla presentazione dell'offerta, ad assumere l'obbligo di osservare quanto stabilito nel documento allegato "Clausole contrattuali semplificate", soggetto ad imposta di bollo, il quale dovrà essere sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

In mancanza della sottoscrizione del documento "Clausole contrattuali semplificate", si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.10 delle presenti Condizioni particolari del servizio.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, si rinvia alle norme vigenti nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e ai Regolamenti del Comune di Genova.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Stefania Manca, Funzionario P.O. della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione del Comune di Genova - Via Garibaldi, n. 9 – 16124 Genova, e-mail: innovazione@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (DI SEGUITO GDPR) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:

SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N.76 DEL 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120 DEL 2020 E S.M.I., CHE HA DEROGATO L'ART.36 COMMA 2 D.LGS. N.50 DEL 2016, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - CIG 98772547D9 CUI 00856930102202300213

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento+ della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);



COMUNE DI GENOVA

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art. 77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.



COMUNE DI GENOVA

Ricevuta di Registrazione a Protocollo Generale

Protocollo: PG 273631 / 2023

Data e ora
reg.: 16/06/2023 ore 13:13

Mittente	Cod. Fiscale / Partita IVA
mepa	

Oggetto: DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA NUMERO DI RDO: 3606906 SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA - € 136000,00

Assegnatario/i: 186 - Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione

Per qualsiasi richiesta di informazioni o integrazione relative alla pratica in oggetto occorre fare riferimento al numero di protocollo generale indicato in questa comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata.

L'incaricato

Offerta Economica relativa a**DESCRIZIONE RDO**

SERVIZIO DI PROMOZIONE, STUDIO E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI GENOVA

NUMERO RDO 3606906

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento**AMMINISTRAZIONE**

COMUNE DI GENOVA

CF AMMINISTRAZIONE 00856930102

Concorrente**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

BEINTOO S.P.A.

PARTITA IVA

07295690965

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	136000,00

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di "MARKETING, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA', SOCIAL MEDIA, RICERCHE DI MERCATO" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	10500000
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE